

ACCORDO
TRA
LA REGIONE MARCHE
E
L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

Visti:

- gli artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione;
- Legge 28 marzo 1953, n. 53: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"
- Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. c) della Legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77: Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53"
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Legge del 27 dicembre 2006, n. 296: Legge finanziaria 2007. Commi su innalzamento obbligo di istruzione: 622-624, c. 628 e c. 634;
- Legge 2 aprile 2007, n. 40: Conversione in Legge con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante misure urgenti per la tutela dei consumatori,

la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, in particolare l'art. 13 sulle Disposizioni urgenti in materia di Istruzione tecnico professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica.

- Decreto Interministeriale del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale del 29 novembre 2007 – “Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- Documento del Ministero della Pubblica Istruzione del 27 dicembre 2007: Linee guida sull'obbligo di Istruzione;
- Intesa del 20 marzo 2008 fra il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca , Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;
- Legge 6 agosto 2008, n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”: art. 64 co. 4 bis sull'obbligo di istruzione;
- Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro, della Salute e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di Istruzione e Formazione Professionale (5 febbraio 2009);
- Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 27 gennaio 2010, n. 9,

con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisiti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

- DPR del 15 marzo 2010: Approvazione del Regolamento sul riordino dell'istruzione professionale di Stato (art. 64, comma 4, legge 133/08):
- l'Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010 ad oggetto: "Primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art . 27, co. 2 del D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226";
- DGR n. 238 del 9/02/2010 ad oggetto: D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 – capo III - Attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale - anno scolastico 2010/11;
- DGR n. 1038 del 28/06/2010 ad oggetto: : D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 – capo III – Attuazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale - anno scolastico 2010/11- Approvazione schema di Accordo;
- Intesa del 16 dicembre 2010 fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane riguardante l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1– *quinquies*, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

Considerata:

- la necessità di dare stabilità al sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti dallo Stato e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, all'interno della cornice unitaria del secondo ciclo del sistema educativo nazionale di istruzione e

formazione, tracciata dalle linee guida stabilite dall'Intesa in Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale;

- la necessità di raccogliere l'esperienza già realizzata dalla Regione, nel primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale nell'anno scolastico 2010-2011, finalizzata al rilascio delle qualifiche triennali negli Istituti Professionali, in regime di sussidiarietà;
- l'esigenza di innalzare i livelli di istruzione e formazione professionale per tutti i giovani, in riferimento agli obiettivi fissati dall'Unione europea;

STIPULANO

Art. 1

Finalità

Il presente accordo è finalizzato a sostenere e garantire sul territorio l'offerta di percorsi a carattere professionalizzante nell'ambito del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, in relazione ai fabbisogni professionali e alle peculiari connotazioni del mercato del lavoro locale. L'obiettivo è quello di conseguire progressivamente il più ampio soddisfacimento della domanda di Istruzione e Formazione Professionale, in attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione dei giovani entro il diciottesimo anno di età.

Le Parti si impegnano a promuovere un'offerta di percorsi educativi più direttamente orientati al lavoro e al mondo delle professioni, coerente con le esigenze e le specificità territoriali e fortemente tesa ad innalzare la qualità del servizio di istruzione e formazione in termini di efficacia ed efficienza tanto degli interventi quanto della spesa pubblica.

L'offerta di percorsi triennali di IeFp si realizzerà secondo il modello organizzativo della cosiddetta "offerta sussidiaria integrativa", codificato nelle linee guida adottate in sede di Conferenza unificata il 16 dicembre 2010 per attuare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1- *quinquies*, della legge 2 aprile 2007, n. 40.

I percorsi di IeFp erogati dagli Istituti Professionali saranno oggetto di monitoraggio e valutazione periodica.

Art. 2

Soggetti erogatori dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale del secondo ciclo

1. Al fine di incentivare l'integrazione tra i sistemi, i percorsi di secondo ciclo del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, nell'ambito della programmazione regionale, possono essere erogati dagli Istituti Professionali, nel rispetto dell'autonomia scolastica.
2. Per la realizzazione dei percorsi di cui al comma precedente, agli Istituti Professionali viene assegnato l'organico anche in considerazione del numero di iscritti ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

Art. 3

Offerta di Istruzione e Formazione Professionale da parte degli Istituti Professionali

1. I titoli di uscita sono quelli elencati nel Tabulato Regionale delle Qualifiche, delle Specializzazioni e degli Aggiornamenti della Regione Marche, così come aggiornato in coerenza con il Repertorio Nazionale delle figure professionali, che stabilisce gli *standard* formativi minimi delle competenze tecnico-

professionali.

2. L'offerta dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale si innesta sulle classi esistenti di Istruzione Professionale. Le Istituzioni Scolastiche coinvolte in tale offerta si avvalgono della quota di autonomia del 20% dei curricoli e degli spazi di flessibilità del primo biennio e del terzo anno del monte ore annuale delle lezioni, previsti dal regolamento del 15 marzo 2010 riguardante il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. La formazione delle classi di Istruzione e Formazione Professionale non implica oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Essendo un intervento didattico e curricolare, gli insegnanti e la regolamentazione generale restano quelli previsti per l'ordinamento di Istruzione Professionale.
4. La Regione Marche e l'Ufficio Scolastico Regionale si fanno carico delle azioni di accompagnamento e formazione specifica per gli insegnanti di queste classi.
5. I costi per l'eventuale integrazione delle ore laboratoriali e degli esami di terzo anno ai fini dell'acquisizione della qualifica presso gli Istituti Professionali sono a carico del bilancio Regionale.

Art. 4

Organico d'Istituto per gli Istituti Professionali

1. L'Ufficio Scolastico Regionale, d'intesa con la Regione, definisce la quota della dotazione organica degli Istituti professionali per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
2. L'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione possono adottare propri criteri di formazione delle classi e di assegnazione dei posti in organico in rapporto ad

interventi finalizzati all'integrazione, al contrasto della dispersione scolastica e alla valorizzazione di specificità territoriali. Le Parti si impegnano, in relazione ai percorsi di IeFp oggetto del presente Accordo, a prestare particolare attenzione tanto alla formazione delle classi quanto all'assegnazione dell'organico, in virtù di peculiari esigenze connesse alla tipologia di utenza coinvolta.

3. Il numero di classi e la dotazione organica complessiva non verranno superati rispetto alle previsioni di cui al Piano programmatico di cui all'art. 64 co. 4 della L.133/08 e dei conseguenti regolamenti attuativi. Le classi di Istruzione e Formazione Professionale attivate negli Istituti Professionali di Stato avranno lo stesso monte ore, numero di studenti minimo e massimo, nonché organico complessivo delle rispettive classi di ordinamento statale di Istruzione professionale, nel rispetto della normativa nazionale vigente. A carico del bilancio dello Stato sarà indifferente se una classe seguirà l'ordinamento di Istruzione Professionale o di Istruzione e Formazione Professionale.
4. Le classi ad ordinamento di Istruzione e Formazione Professionale attivate negli Istituti Professionali avranno una definizione qualitativa dell'organico docente e tecnico, coerente con gli *standard* formativi dei percorsi, la cui modalità di assegnazione è definita a livello territoriale in accordo tra Regione Marche e Ufficio Scolastico Regionale, sulla base di quanto stabilito dall'Accordo in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 concernente l'adozione di linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale.
5. Nell'ambito della programmazione territoriale, la Regione Marche, sentito l'Ufficio Scolastico Regionale, individua i percorsi di Istruzione e Formazione

Professionale negli Istituti Professionali, la cui attivazione è compatibile con le classi di abilitazione dei docenti disponibili, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come da allegati n. 1 e 2 al presente Accordo.

6. La Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale si impegnano ad adeguare i sistemi informativi utilizzati al sistema di codifica dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale adottato dal MIUR, ai fini di una corretta classificazione e monitoraggio degli stessi da parte di quest'ultimo.

Art. 5

Contrattazione integrativa

In relazione all'offerta sussidiaria la parte pubblica, sentite le Regioni, opera nel rispetto delle norme contrattuali previste dal Contratto Collettivo Nazionale riferito al personale della scuola, in relazione ai soggetti e agli ambiti della contrattazione decentrata, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6

Programmazione dell'offerta formativa

L'attivazione dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale seguirà la normale programmazione territoriale della rete scolastica, disciplinata dagli artt. 138 e 139 del D.Lgs. 112/98, con l'attivo coinvolgimento delle Province. La Regione predisporrà il Piano regionale della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali che prevedono l'autorizzazione esplicita all'attivazione delle classi ad ordinamento di Istruzione e Formazione professionale, anche in considerazione della presenza di adeguati laboratori nelle Istituzioni Scolastiche o nei Centri per l'Impiego e da questi messi a disposizione senza alcun onere aggiuntivo per lo Stato e la Regione.

Art. 7

Comitato di Coordinamento

1. Per l'attuazione del presente Accordo è costituito un Comitato di Coordinamento presieduto dalla Dirigente della P.F. Istruzione Formazione Integrata Diritto allo Studio e Controlli di Primo Livello e composto da rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale, della Regione e delle Province. Tra i compiti del Comitato si annovera l'individuazione delle Commissioni di esame, il supporto tecnico amministrativo, la condivisione di informazioni (archivi e banche dati), l'attività di monitoraggio e valutazione dei risultati.
2. Il funzionamento del Comitato di Coordinamento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente Accordo prende atto delle procedure avviate nell'anno 2010, approvate con Deliberazione della Giunta regionale n. 1038 del 28/06/2010 e garantisce la validità dei corsi di Istruzione e Formazione Professionale approvati per l'anno scolastico 2010/2011 nelle more della successiva Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010;

Il presente Accordo ha validità per i corsi avviati nell'anno scolastico 2011-2012 e si ritiene tacitamente rinnovato, salva diversa indicazione delle Parti.

Ancona, 9 febbraio 2011.

La Regione Marche
P.F. Istruzione Formazione Integrata Diritto
allo Studio e Controlli di Primo Livello

La Dirigente
f.to d.ssa Graziella Cirilli

L'Ufficio Scolastico regionale
per le Marche

Il Direttore Generale
f.to Dr. Michele Calascibetta